

effetti, ed utensili, che vi si troveranno; tale inventario sarà sottoscritto dall' Ajutante di piazza.

207. Tutti gli effetti ed utensili dovranno essere somministrati in buono stato, o bene riparati nella sovra indicata epoca.

208. Gli effetti, ed utensili dei corpi di guardia non saranno rinnovati per conto della Nazione, se non allorquando per la vetustà non potranno più servire all' uso, cui sono destinati.

Per assicurarsi della conservazione, il caporale, od il sotto-Ufficiale della guardia, che monta, verificherà in concorso del caporale, o sotto Ufficiale della guardia, che parte, se tutti gli effetti enunciati nell' inventario, non che le porte, i vetri, e le finestre siano realmente esistenti ed in buono stato.

In caso di mancanza, o di deteriorazione il Comandante della guardia, che monta ne renderà conto all' Ajutante di piazza.

Gli effetti poi mancanti, e li deterioramenti saranno indilatamente, e rispettivamente rimessi, e riparati da chi si aspetta a spese del caporale della guardia che parte, il quale ripeterà lo speso da coloro, che avranno occasionato la dispersione, o il deterioramento.